

NR. 5 ANNO 2018

Venerdì 02 febbraio



Prometheus

Settimanale "Prometheus"

Rubrica di aggiornamento normativo

IN QUESTO NUMERO

1. Novità in materia di registri Iva
2. Utilizzo Fondo Anticipazione di Liquidità
3. Le indennità degli amministratori locali ridotte oltre il limite minimo previsto possono essere aumentate
4. Non vi è incompatibilità automatica fra presidente del seggio di gara e RUP

1. Novità in materia di registri Iva

Il decreto fiscale (D.L. n. 148/2017) collegato alla Legge di bilancio 2018 consente la tenuta dei registri IVA in formato elettronico anche in difetto di trascrizione su supporto cartaceo. Tale facoltà è riconosciuta a condizione che, in caso di controlli, i registri risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. Inoltre, la Legge di bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2019, oltre a prevedere l'obbligo di fatturazione elettronica, stabilisce che per i soggetti passivi Iva, nonché per le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, viene meno l'obbligo di tenuta dei Registri Iva (vendite e acquisti). L'obbligo di stampa entro i termini sanciti dall'art. 7 comma 4-ter del dl 357/1994 rimane fermo per i registri dei corrispettivi e per i registri Iva speciali.

Come già annunciato, le imprese e gli esercenti arti e professioni sono tenuti ad annotare le fatture attive e passive, sui registri Iva, i quali possono essere tenuti manualmente o mediante sistemi meccanografici.

L'art. 19-octies (Disposizioni in materia di riscossione) comma 6 del [decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018](#), dopo la sua conversione in legge, dispone: "[All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: «4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza»".

Le norme relative alla tenuta dei documenti contabili consentono ormai da tempo la produzione e la conservazione di questi in modo informatizzato.

Circa il termine ultimo per la stampa dei registri, come indicato in precedenza, si fa riferimento sul piano normativo all'[art. 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994](#) ai sensi del quale *“la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”*.

Tale disposizione ha carattere generale ed opera nei confronti di “qualsiasi registro contabile” tenuto con sistemi meccanografici, ad esclusione dei registri multi-aziendali a striscia continua, la cui tenuta è disciplinata dal D.M. 22/12/1988 ([circolare 59/E/2001](#)).

Tuttavia, il dubbio circa l'espressione *“dichiarazioni annuali”*, cui fa riferimento il citato [articolo 7, comma 4-ter](#), è stato affrontato dalla [C.M. 207/2000](#) nell'ambito della quale è stato precisato che *“i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici si considerano regolari, pur in difetto della trascrizione su supporti cartacei, sino al momento di scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi”*. Ed è proprio il riferimento alla *“dichiarazione dei redditi”* – così come evidenziato dal documento ministeriale – che giustifica la regolarità della tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici anche laddove i termini di presentazione della dichiarazione Iva siano *“disallineati”* alla dichiarazione dei redditi.

Tale orientamento è stato confermato nella [risoluzione n. 46/E/2017](#), laddove viene precisato che *“il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta*

sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva siano disallineati".

2. Utilizzo Fondo Anticipazione di Liquidità

Il comma 814 della nuova legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) sancisce che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015. In ossequio a quanto premesso, è ammessa quindi la possibilità agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, che abbiamo provveduto a contabilizzare correttamente le stesse con creazione di apposito fondo nella parte accantonata del risultato di amministrazione, di rivedere il maggior disavanzo da riaccertamento straordinario. Tale previsione normativa comporta un effetto positivo: minor disavanzo da riaccertamento straordinario e, conseguentemente, diminuzione della quota di disavanzo annuale da applicare ai futuri bilanci di previsione ai sensi dell'art. 4 del Dm 2 aprile 2015.

3. Le indennità degli amministratori locali ridotte oltre il limite minimo previsto possono essere aumentate

Come è noto, la disciplina relativa all'indennità di funzione spettante agli amministratori degli enti locali è stata interessata, nel corso degli ultimi anni, da numerosi interventi legislativi ispirati dall'esigenza di limitare le spese a carico dell'ente

e, in particolare, i costi della rappresentanza politica, con modifica dei criteri di calcolo, imponendone progressive riduzioni.

L'art. 82 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), contiene la disciplina dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza da riconoscere agli amministratori degli enti locali, la determinazione della cui misura, per il rinvio operato dal comma 8, risulta attualmente definita dal Decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

Confermando un orientamento già esistente (Corte dei conti, Sezione di controllo per il Piemonte deliberazioni n. 19/2017/PAR e n. 278/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 132/2015/PAR; Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 208/2015/PAR), la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, con il parere n. 382 del 21 dicembre 2017, ha ribadito che nel caso in cui il Comune abbia deciso in passato di ridurre le indennità spettanti a Sindaco e assessori in misura superiore a quanto richiesto dalle richiamate disposizioni legislative dirette al contenimento della spesa degli enti locali, può rideterminare in aumento sino alla concorrenza dei limiti normativamente previsti.

Il citato parere, perciò, si conforma all'ormai consolidato orientamento secondo il quale, essendo stata abolita dal 2008 la possibilità per gli enti di modificare autonomamente l'importo dell'indennità, le delibere contenenti eventuali riduzioni, superiori a quella fissate dalla legge, vanno intese come rinunce volontarie ad una parte dell'indennità, che non hanno alcuna influenza sull'ammontare della stessa per gli esercizi successivi (Sezione di controllo per il Piemonte deliberazione n. 278/2012/PAR).

L'aumento delle predette indennità entro i limiti sopra descritti, del resto, non potrà che decorrere dalla relativa deliberazione modificativa della precedente determinazione di riduzione legittimamente assunta dall'ente sulla base della volontaria rinuncia dei precedenti amministratori.

4. Non vi è incompatibilità automatica fra presidente del seggio di gara e RUP

Ennesima pronuncia sul delicato problema circa la compatibilità fra il presidente del seggio di gara e la figura del responsabile unico del procedimento (RUP): secondo la sent. 2 gennaio 2018 n. 7 del TAR Marche, sez. I, non vi è una incompatibilità automatica.

Si tratta di una conferma dell'orientamento già espresso in precedenti pronunce giurisprudenziali (cfr., ad esempio, TAR Marche, sent. 6 febbraio 2017, n. 108; TAR Lazio, Roma, sez. III-*quater*, sent. 11 gennaio 2017, n. 452; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 19 dicembre 2016, n. 1757), secondo cui l'operatore economico interessato può invocare tale incompatibilità fornendo adeguata e ragionevole prova, senza ritenere alcun automatismo e senza che possa rilevare il mero sospetto di una possibile situazione di incompatibilità.

Sul punto ricordiamo che l'ANAC, con le Linee guida n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aveva affermato che *"Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza"*.

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NR. 5/2018

CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO "PROMETHEUS" CHIAMANDO AL NUMERO 0965.28125

INTERDATA CUZZOLA SRL - VIA DEL GELSOMINO 37, 89128 REGGIO CALABRIA – E-MAIL:
SEGRETERIA@CUZZOLA.IT - WWW.CUZZOLA.IT